



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE / BERICHT DES PRÄSIDENTEN
AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO / ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2026**

Colendissime/i Colleghe, Colleghi, Werte Kolleginnen und Kollegen,

prima dell'inizio dei lavori della seduta odierna, voglio invitarVi a un momento di raccoglimento nel ricordo di tutti coloro, Colleghe/Colleghi che purtroppo in quest'anno sono venuti a mancare, ai quali consentitemi di rivolgere un pensiero *in memoriam* e di reverenza: dott. Adriano Bertetti, dott. Aldo Martello e Dr. Roland Rabanser.

Ora, nel dare a Voi qui presenti ed alle/i Colleghe/i collegati in audio-video conferenza, a nome di tutto il Consiglio il cordiale benvenuto all'odierna Assemblea degli Iscritti, riuniti per l'approvazione del bilancio preventivo applicazione dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 139 del 28 giugno 2005 e del regolamento di contabilità adottato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, momento istituzionale, questo che – unitamente all'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo – rappresenta un'occasione di incontro e di confronto.

Ebbene, come ogni anno siamo chiamati, entro la fine del mese di novembre, all'assemblea per la presentazione e approvazione del bilancio preventivo per il prossimo anno.

Con la presente relazione programmatica, da me stilata in veste di Presidente, ma frutto della programmazione di tutto il Consiglio, intendiamo porre l'accento sui dati numerici, tema in seguito ampiamente trattato nella puntuale relazione fornita dal nostro Tesoriere.

Siete quindi chiamati ad approvare il documento programmatico del Consiglio in carica, costituito da:

- preventivo finanziario gestionale
- preventivo economico



- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

accompagnato dalla presente relazione, nonché da:

- relazione del Consigliere Tesoriere
- parere del Revisore unico

Il Consiglio insediatosi nell'attuale composizione il 7 marzo 2022 presenta, come di norma, il suo documento programmatico. Con questo bilancio di previsione abbiamo tracciato le indispensabili linee guida per l'anno venturo, lasciando comunque margine d'intervento al Consiglio subentrante ad apporre eventuali modifiche ritenute da esso opportune, in seguito al suo insediamento.

Il preventivo contiene le entrate a copertura degli impegni di spesa e di investimenti stanziati sulla falsariga dell'esperienza passata. Il significativo avanzo d'amministrazione accumulato nel corso degli anni passati, grazie ad una gestione virtuosa dei vari Consigli dell'Ordine, permette, comunque, di pianificare anche per il prossimo anno non solo con riferimento alla organizzazione delle attività correnti, ma anche prevedendo iniziative di sviluppo a favore degli Iscritti.

Prima di procedere con la trattazione programmatica, relativamente agli obiettivi generali e alle modalità operative riguardanti lo svolgimento dell'attività istituzionali è contenuto in questo Bilancio di Previsione, credo sia opportuno, quanto necessario, partire da una seppur sintetica analisi dello stato dell'arte.

Quote associative

L'importo della quota di contribuzione che ciascun Ordine Territoriale è tenuto a versare al **Consiglio Nazionale** per l'anno 2026, le quote annuali degli iscritti, che rappresentano la principale fonte di finanziamento dell'Ordine, sono rimaste invariate rispetto al periodo in corso.



Difatti, il Consiglio Nazionale ha deliberato di determinare la quota di contribuzione dovuta per l'anno 2026 da tutti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, come segue:

- € 50,00 per i professionisti iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2025, **non abbiano compiuto i 36 anni** di età
- € 150,00 per tutti gli **altri iscritti** all'Albo e all'Elenco Speciale
- € 150,00 per le **Società tra Professionisti** costituite ai sensi dell'art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

Questo Consiglio sin dal proprio insediamento ha improntato il proprio operato ai principi di *“buon andamento della pubblica amministrazione”* in termini di **Efficacia, Efficienza ed Economicità** nella conduzione dell'azione amministrativa, offrendo il massimo valore aggiunto ai nostri Colleghi con fatti e azioni concreti, ma al contempo contenendo il più possibile i connessi oneri. A riguardo, tenendo in considerazione il numero degli iscritti, le funzioni istituzionali stabilite dalla normativa vigente, l'attuale organico e le mansioni gestite, e soprattutto in relazione alle continue nuove incombenze assegnate dalla legge agli Ordini professionali, è stato integrato, a partire da 01.11.2025, con l'assunzione di Gennaro Carrano, che ha brillantemente superato il concorso all'uopo predisposto. Inoltre, si è ritenuto programmare assieme a Koinè l'integrazione della dotazione organica complessiva prevedendo, un'ulteriore Unità part-time da dedicarsi all'area amministrativa. (sarà assunta in Koinè)

La libera professione - Elezioni

PO 114/2025 - INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il CN precisò nel PO 72/2022, che il mandato dell'attuale Consiglio scadrà il 22 febbraio 2026. Difatti, con il Pronto Ordini 72/2022 del 28-03-2022, in risposta ad un quesito dell'Ordine di Forlì, fu chiarito che gli Ordini eletti con le votazioni del



21 e 22 febbraio 2022 dovevano espletare un completo mandato quadriennale, con decorrenza dal 23 febbraio 2022 al 22 febbraio 2026. Ne consegue che i Consigli degli Ordini che saranno proclamati eletti il 16 gennaio 2026 potranno insediarsi a decorrere dal 23 febbraio 2026.

ELEZIONI

Le elezioni dei commercialisti, previste il 15 e il 16 gennaio 2026 per gli Ordini territoriali potrebbero subire uno stop.

Mercoledì 10 dicembre il TAR del Lazio discuterà in camera di consiglio collegiale l'istanza di sospensione cautelare collegata al ricorso presentato dai tre iscritti all'Ordine di Latina per l'annullamento del regolamento elettorale varato dal CNDCEC e approvato dal Ministero della Giustizia. La data è stata decisa il 14-11-2025 con decreto della Presidente della sezione quinta bis del tribunale amministrativo, chiamata a pronunciarsi sull'istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.c., che i ricorrenti avevano avanzato adducendo motivazioni di *“estrema gravità ed urgenza”*, in modo da ottenere una eventuale pronuncia di sospensione prima che venissero convocate le assemblee elettorali in vista delle elezioni del 15 e 16 gennaio. In realtà, spiega la Presidente di sezione **Floriana Rizzetto**, *“allo stato, il periculum in mora paventato non appare rivestire i prescritti caratteri di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione fino alla Camera di Consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare – che è fissata al 10 dicembre 2025, comunque antecedente rispetto allo svolgimento delle operazioni elettorali in contestazione”*.

In altre parole, visto che il voto si terrà a metà gennaio e il termine ultimo per la presentazione delle liste scade 30 giorni prima, le procedure elettorali non saranno ancora cominciate e quindi non c'è bisogno della decisione monocratica del Presidente, ma si potrà aspettare la trattazione collegiale sulla richiesta di sospensiva. Per l'udienza di merito, invece, ci vorrà necessariamente più tempo,



ma il rigetto o l'accoglimento dell'istanza cautelare potrebbe dare già un'indicazione importante sull'orientamento del tribunale amministrativo.

Ricordo che il ricorso verte sulle **modalità di svolgimento** delle elezioni decise per il tramite del regolamento pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 30 settembre. Secondo i tre iscritti all'Ordine di Latina, aver previsto come unica modalità il voto da remoto sarebbe in contrasto con quanto prescritto dal D.Lgs. 139/2005, che invece contempla secondo i ricorrenti "indiscutibilmente" il voto in presenza come modalità principale.

Il voto elettronico provocherebbe anche lo "svuotamento" di tutte le attività di gestione attribuiti agli Ordini dall'art. 21 Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori del DLgs. 139/2005, dato che la piattaforma informatica verrebbe gestita direttamente dal Consiglio nazionale. In più, ci sarebbe un'ulteriore criticità legata al mancato rispetto dei principi di personalità, segretezza e sicurezza del voto, considerato che il regolamento nulla dice rispetto agli standard di sicurezza, al trattamento dei dati e alla conservazione dei voti espressi dagli iscritti. Per tali ragioni, è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione, del regolamento e del decreto con cui il Ministero della Giustizia lo ha approvato.

Quindi, secondo i ricorrenti il meccanismo di voto da remoto previsto dal nuovo regolamento non rispetta la legge primaria, il Dlgs 139/2005 che prevede il voto in presenza, ed esautora il ruolo degli Ordini prevedendo l'utilizzo di un'unica piattaforma scelta e gestita dal Consiglio nazionale. Vi sarebbe, inoltre, un tema legato al mancato rispetto dei principi di personalità, segretezza e sicurezza del voto. Per i ricorrenti, il regolamento elettorale avrebbe dovuto "*inderogabilmente prevedere*" le "*caratteristiche e gli standard di sicurezza della piattaforma*", "*le modalità di trattamento dei dati*" e "*le modalità di conservazione in anonimato dei voti espressi*". Per tali motivi, i ricorrenti chiesero l'annullamento del



regolamento elettorale e, nelle more, anche la sospensione cautelare, in modo da evitare che le elezioni (in programma il 15 e 16 gennaio) possano svolgersi con un sistema elettorale telematico considerato “illegittimo”.

Il presidente dei commercialisti **Elbano de Nuccio** definisce il ricorso «*una scelta che incide negativamente sulla serenità del percorso democratico della categoria*». Dai presidenti di **Aidc**, **Anc** e **Unione giovani** l'appello ai ricorrenti di ripensarci per permettere alla categoria di scegliere chi dovrà guidarla nei prossimi anni. Per il candidato presidente **Mario Civetta** il ricorso al Tar rischia di riaprire una stagione di tensioni che la categoria non può più permettersi.

L’Aiuto Intelligenza al Commercialista - CONGRESSO NAZIONALE 22/24.10.2025

Venne presentata a **Genova**, durante il **Congresso nazionale dei commercialisti**, la terza guida operativa “*L’Aiuto Intelligenza al Commercialista*”, realizzata dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale di Ricerca della categoria. Il documento rappresenta l’ultima tappa di un percorso intrapreso dal Consiglio Nazionale per offrire agli iscritti all’Albo uno strumento pratico che supporti nell’introduzione delle nuove tecnologie negli studi professionali.

Il documento affronta le dimensioni strategiche **dell’aggregazione professionale**, i **modelli di governance dell’innovazione**, le **implicazioni deontologiche e normative**, le questioni cruciali della **privacy** e della protezione dei dati. L’approccio metodologico che guidò il lavoro è stato costantemente orientato alla concretezza operativa. Esso vuole offrire alla categoria strumenti immediatamente utilizzabili: template di policy, checklist di compliance, registri dei sistemi AI, esempi pratici di applicazione, analisi comparative degli strumenti disponibili.

Inoltre, la guida contiene un **esempio di clausola contrattuale** da inserire nei mandati professionali nel caso in cui il commercialista utilizzi sistemi di intelligenza



artificiale nello svolgimento dell'attività intellettuale, come prevede l'art. 13 della Legge 132/2025 entrata in vigore lo scorso 10 ottobre.

La recente approvazione della Legge 132/2025 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) in materia di intelligenza artificiale costituisce un ulteriore passo avanti verso un'adeguata regolamentazione dell'uso di tale tecnologia, anche nel campo delle professioni intellettuali, nella direzione indicata dalla Unione europea con l'**AI Act** (Artificial Intelligence Act (Regulation (EU) 2024/1689), Official Journal version of 13 June 2024). Si tratta di un provvedimento che indica la strada da seguire per un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale al fine di promuoverne la diffusione senza trascurare la necessaria vigilanza sui rischi, economici e sociali, che essa stessa genera.

La piramide del rischio: comprendere dove si colloca il proprio Studio

L'AI Act classifica i sistemi in 4 livelli di rischio.

Al vertice, i sistemi a rischio inaccettabile (manipolazione subliminale, social scoring) sono vietati.

I sistemi ad alto rischio, come quelli per la valutazione del merito creditizio o per decisioni che influenzano l'accesso a servizi pubblici essenziali, sono soggetti a requisiti stringenti: conformity assessment, documentazione tecnica, logging automatico, supervisione umana. Qui si colloca una questione cruciale: alcuni software avanzati per contabilità e adempimenti fiscali potrebbero rientrare in questa categoria, poiché gli adempimenti fiscali rappresentano un'interazione obbligatoria con l'Agenzia delle Entrate.

I sistemi a rischio limitato (chatbot, assistenti virtuali) richiedono principalmente trasparenza: l'utente deve sapere di interagire con un sistema automatizzato.



La maggior parte degli strumenti utilizzati quotidianamente negli studi – software di contabilità con machine learning, OCR per fatture, algoritmi di riconciliazione, strumenti di analisi bilanci – ricade nel rischio minimo, senza obblighi specifici **oltre al GDPR**.

La distinzione cruciale non è tecnologica ma funzionale: il contesto d'uso determina il livello di rischio, non la tecnologia in sé.

Responsabilità professionali: quando l'AI amplifica il rischio

Il professionista risponde sempre e comunque dell'output finale, indipendentemente dal grado di automazione impiegato. L'adozione di sistemi di IA non è un elemento che mitiga il rischio, anzi, può in alcuni casi amplificarlo drammaticamente. Un errore sistemico in un algoritmo può essere replicato su vasta scala e in tempi rapidissimi, potenzialmente danneggiando più clienti contemporaneamente. Questo eleva in modo esponenziale le conseguenze di un singolo malfunzionamento. Un errore nella logica di calcolo di un software fiscale potrebbe generare dichiarazioni errate per centinaia di clienti prima che il problema venga individuato.

Il tradizionale dovere di diligenza professionale si espande in modo significativo. Non si tratta più solo di applicare correttamente le proprie conoscenze tecniche, ma anche di saper scegliere strumenti di IA adeguati e affidabili, comprenderne i limiti intrinseci e implementare un processo robusto e documentato per la verifica dei loro risultati.

Affidarsi ciecamente a un output algoritmico senza un adeguato controllo umano rischia di generare situazioni di negligenza professionale.

Sono molteplici gli scenari che possono portare a responsabilità professionali nell'impiego di strumenti di AI. Dalla responsabilità civile per eventuali danni subiti dal cliente a causa di errori commessi durante l'esecuzione dell'incarico, alla



responsabilità in ambito amministrativo nei confronti delle autorità fiscali, ad esempio per l'apposizione di visto infedele, o ancora a livello deontologico con conseguenze che possono arrivare fino alla sospensione, e nei casi più gravi anche a responsabilità di tipo penale per false dichiarazioni o concorso in evasione.

I fornitori di software basati su AI sono particolarmente attenti a **escludere qualsiasi forma di responsabilità** tramite appositi disclaimer, limitandosi a fornire i prodotti “*as is*”. Di conseguenza, la catena di responsabilità si interrompe sempre all'utilizzatore di quei software, quindi il professionista, che rimane l'unico soggetto chiamato a rispondere degli effetti prodotti dall'utilizzo di tali strumenti. Alla luce di questi rischi, bisogna fare particolare attenzione anche alla propria polizza di responsabilità civile professionale (RC). Molte polizze tradizionali, infatti, non contemplano esplicitamente tali rischi. Se per l'utilizzo di alcuni strumenti, come la firma elettronica avanzata, è espressamente previsto per Legge la stipula di una copertura assicurativa a tutela del rischio, diventa difficile pensare che una tecnologia decisamente più potente e pervasiva in tutti i processi di studio, come l'Intelligenza artificiale, non debba essere oggetto di specifica copertura.

Ridefinire lo standard professionale e il compenso

La crescente disponibilità di strumenti di IA è destinata a innalzare l'asticella dello standard di diligenza professionale. In un futuro prossimo, la mancata adozione di tecnologie di IA consolidate per attività come l'analisi di grandi moli di dati o l'individuazione di anomalie indicative di frodi potrebbe essere considerata una condotta al di sotto dello standard di cura atteso da un professionista diligente. L'AI non sarà più un'opzione, ma uno strumento la cui padronanza sarà parte integrante della competenza professionale richiesta.



La formazione sarà uno degli elementi fondamentali per acquisire le competenze necessarie per gestire questa transizione. Non sarà più solo una scelta del singolo professionista, ma diventa un obbligo. L'art. 24, comma 2, lett. f), Legge n. 132/2025, tratta nello specifico questo tema: i Consigli nazionali degli Ordini dovranno prevedere un monte ore minimo di formazione obbligatoria dedicata all'uso delle tecnologie digitali, AI inclusa. Lo scopo è duplice: garantire un **uso consapevole** degli strumenti AI da parte dei professionisti e **prevenire i rischi** dovuti a una scarsa comprensione dei sistemi adottati.

Non si tratta di formazione tecnica fine a sé stessa. I commercialisti dovranno acquisire competenze su funzionamento di base dei sistemi AI e loro limitazioni, principi dell'AI Act e della Legge n. 132/2025, obblighi di supervisione e documentazione, riconoscimento di output errati, gestione dei dati personali con AI, etica professionale.

Lo stesso art. 24 riconosce esplicitamente che l'uso dell'IA comporta **nuove** responsabilità e rischi per il professionista. Per questo, prevede la possibilità di un "equo compenso" che possa essere modulato per tenere conto di queste nuove sfide.

I professionisti non dovrebbero considerare l'IA solo come uno strumento per ridurre i costi. È necessario rivalutare le strutture tariffarie per riflettere le nuove responsabilità di supervisione, gli investimenti in tecnologia e formazione e l'aumentata esposizione al rischio che l'adozione di questi sistemi comporta. La clausola sull'"equo compenso" fornisce una solida base giuridica per questo riposizionamento strategico degli onorari.

Best practices: un approccio strutturato alla compliance

Implementare l'AI in modo conforme richiede un approccio sistematico.



Primo, l'inventario dei sistemi AI utilizzati: documentare per ciascuno funzionalità, dati trattati, classificazione del rischio, presenza di Data Processing Agreement, misure di supervisione.

Secondo, la due diligence sui fornitori: verificare localizzazione dati, conformità GDPR, certificazioni sicurezza, documentazione tecnica, limitazioni note. Preferire fornitori europei o con chiari meccanismi di trasferimento dati conformi.

Terzo, politiche interne chiare e trasparenza verso i clienti. Adottare una AI Policy che definisca strumenti approvati, obblighi di supervisione, procedure di documentazione, formazione obbligatoria. Aggiornare le lettere di incarico specificando quali strumenti AI vengono usati, per quali attività, come sono protetti i dati, chi rimane responsabile.

Quarto, implementare procedure di supervisione proporzionate al rischio: revisione completa per attività ad alto impatto, verifica a campione per attività a medio impatto, controlli per eccezione con audit periodici per attività a basso impatto.

L'approccio consigliato è incrementale: iniziare con progetti pilota su casi d'uso a basso rischio, testare accuratezza, documentare esperienze, formare il team progressivamente. **L'AI è un amplificatore:** amplifica l'efficienza, ma amplifica anche gli errori se non governata.

Opportunità oltre la compliance

Ad ogni innovazione tecnologica ci si ripete sempre, quasi come un mantra, che l'automazione delle attività ripetitive libera tempo per attività consulenziali ad alto valore. In questo contesto, però, spesso si cela un paradosso: l'AI, nella professione contabile, libera tempo per compiti a più alto valore, ma solo se si possiede già il senso critico per svolgerli. Se perdiamo la nostra capacità critica e acume professionale, perché ci siamo affidati troppo agli algoritmi, il tempo



liberato diventa vuoto. L'AI non livella il campo di gioco: premia chi ha già competenze solide e penalizza chi cerca scorciatoie. Il rischio del “deskilling” – diventare monitor passivi di processi automatizzati, perdendo l'acume professionale e le facoltà critiche – è reale quanto i benefici.

E qui sta il secondo grande paradosso: mentre l'AI si trasforma rapidamente in **commodity** (tutti gli studi avranno presto accesso agli stessi strumenti, agli stessi prezzi), il vantaggio competitivo tornerà paradossalmente a ciò che l'AI non può replicare. Non la velocità di elaborazione, ma la profondità della relazione con il cliente. Non la conformità tecnica alle regole, ma la capacità di percepire quando qualcosa è formalmente corretto, ma sostanzialmente insensato. Non l'automazione perfetta, ma la saggezza di sapere quando spegnere l'automazione e tornare al giudizio umano. La professione del futuro si giocherà sulla capacità di essere “garanti della sostanza” in un mare di dati processati alla perfezione.

La cornice normativa dell'AI Act e della Legge n. 132/2025, vista in questa prospettiva, **non è burocrazia** ma **architettura esistenziale** della professione. Obbligandoci a mantenere la “prevalenza del lavoro intellettuale”, il Legislatore ci protegge dal rischio di deskilling. Imponendoci trasparenza, ci costringe a rimanere consapevoli di cosa facciamo e perché. Richiedendo formazione continua, ci viene richiesto che il nostro acume professionale rimanga allenato. Non è un freno all'innovazione, ma una bussola per navigarla senza perdere l'orientamento.

Il commercialista del futuro non sarà quello con l'AI più potente, ma quello che avrà imparato l'arte più difficile: sapere quando accenderla e quando spegnerla, quando delegare e quando decidere, quando automatizzare e quando insistere sul tocco insostituibile del giudizio umano. L'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana non sono in competizione – sono in tensione creativa. E da questa tensione nascerà l'**eccellenza** professionale dei prossimi anni.



CONGRESSO NAZIONALE GENOVA – Dati statistici

Il 34,1% dei commercialisti utilizza molto o abbastanza i **sistemi di intelligenza artificiale** nel proprio studio professionale. Dato destinato a salire al 71,9% da qui a tre anni.

Dall'indagine, emerge che l'7,5% degli intervistati usa l'AI già molto, il 27,6% abbastanza, mentre il 47% la utilizza poco e solo il 17,9% non la utilizza affatto. Dati destinati a cambiare da qui a tre anni quando i professionisti che utilizzeranno poco l'intelligenza artificiale saranno solo l'11,2% e quelli che non la utilizzeranno affatto il 7%. Per il 36,4% saranno molto utilizzati, per il 35,5% abbastanza. Da parte dei commercialisti emerge chiaramente la consapevolezza che il fenomeno avrà impatti significativi sull'organizzazione dello studio e, di conseguenza, sull'attività professionale. Infatti, anche se la maggior parte di loro non è ancora pronta comprende che il tema è inevitabile e deve essere affrontato nel breve termine.

In generale, l'IA viene percepita come una grande opportunità per l'evoluzione della professione, ma c'è anche chi la considera come una grave minaccia per i piccoli studi professionali. C'è chi, soprattutto, ne sottolinea il carattere complementare, vedendola come un valido ausilio per migliorare la funzionalità del lavoro e, comunque, non in grado di sostituire le competenze proprie e il ruolo "personale" della prestazione consulenziale tipico del commercialista.

Gli ambiti più interessati all'applicazione dell'IA

I sistemi di **IA sono utilizzati** nell'ambito della gestione delle fatture elettroniche (36,1%), dell'annotazione quotidiana nei registri contabili (23,9%) e nell'analisi di bilancio (18,1%). In chiave prospettica a tre anni, invece, prevale in maniera preponderante l'analisi di bilancio (60%). Mentre solo il 9% del campione ritiene



che l'IA non avrà alcun utilizzo nell'ambito della gestione delle fatture elettroniche.

Al di fuori del campo della contabilità e del bilancio, gli ambiti attualmente con maggiore utilizzo di sistemi di IA sono l'aggiornamento normativo tramite ricerche sul web (36,6%) seguito dalla creazione di comunicazioni ai clienti e gestione dei profili social (25,5%) dalla redazione dei verbali di assemblee, Consigli di amministrazione o collegi sindacali (22%). Un quarto degli intervistati, invece, pensa che i sistemi di IA non hanno, o non lo avranno nel breve termine, alcun utilizzo nel supportare la gestione delle procedure concorsuali e/o di crisi d'impresa (27%) e nell'impostazione dei ricorsi tributari (25%).

Gli ambiti di utilizzo dei sistemi di IA

Rispetto ai **sistemi di IA** effettivamente utilizzati negli ambiti indicati prevalgono gli strumenti maggiormente conosciuti e diffusi come i software generatori di IA come **chat gpt, copilot, gemini** (42,7%) e i **software di traduzione automatica** (34,6%). Seguono **chatbot** e assistenti virtuali aziendali (27,4%) e **piattaforme cloud** di gestione, elaborazione e analisi dei documenti e dati contabili (26,5%). L'utilizzo attuale dei sistemi di **automazione RPA** (Robotic Process Automation) si ferma al 5,7%, per il 25% del campione non avrà alcun utilizzo nel breve termine, mentre il 36% è propenso a utilizzarlo nel breve termine.

Gli impatti strategici dell'uso dei sistemi IA negli studi professionali

Tra gli impatti già osservabili emergono l'efficacia e l'efficienza delle attività interne allo studio (29%), la produttività e motivazione delle persone (21,2%), mentre l'impatto meno gettonato è costituito dalle nuove opportunità strategiche di crescita dello studio (sviluppo business, nuovi clienti) con il 9,4% di preferenze. È quest'ultima voce, però, che balza al primo posto tra gli impatti attesi con il



60,3% di preferenze, mentre con il 35% di preferenze la modifica dei ruoli interni è considerata a impatto zero, seguita da attraction e retention delle persone (26%) e da aumento dei ricavi dello studio (24%).

Per quanto riguarda il **grado di incidenza atteso** nell'arco dei prossimi tre anni dall'utilizzo dei sistemi di IA, emerge con un'incidenza significativa la gestione delle fatture e della contabilità (72,5%), seguita dai controlli incrociati automatici e le verifiche contabili (70,8%) e la reportistica automatica (65,4%).

I rischi e le opportunità potenziali

Gli intervistati percepiscono in maggior parte come **rischi potenziali** dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nello studio la regolamentazione normativa incerta sull'uso dell'IA (31,9%), la responsabilità legale dovuta a errori generati dall'IA (26,6%) e le conseguenze reputazionali causate da errori dell'IA (23,9%). Ad emergere come potenziale rischio a basso impatto è la riduzione del fatturato valutata tale dal 64% del campione.

Per quanto riguarda, infine, le **opportunità potenziali** prevale il miglioramento della qualità dei servizi offerti, con il 45,5% di preferenze espresse per un impatto significativo, rispetto all'aumento dei clienti (14,5%) o all'incremento del fatturato (16,6%).

In forte crescita le aggregazioni professionali - FNC

Le aggregazioni professionali tra i commercialisti sono una realtà sempre più rilevante e in forte crescita, specie in termini dimensionali. È quanto emerge dall'anticipazione dei risultati di una ricerca sull'organizzazione degli studi professionali dei Commercialisti e l'impatto negli stessi dell'intelligenza artificiale, svolta dalla **Fondazione nazionale** della categoria in collaborazione con **l'Università degli Studi di Bergamo, l'Università Politecnica delle Marche** e la



Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro”. La ricerca è stata condotta tra luglio e settembre mediante la somministrazione di un questionario a un campione di Commercialisti, al quale hanno risposto oltre 4.000 professionisti. L’ultima Indagine Statistica sui Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili risale al 2018. La gran parte dei dati di questa nuova ricerca possono essere letti in relazione a quelli di sette anni fa.

Il primo dato che emerge con forza dalla lettura dei questionari è relativo alla percentuale di professionisti che dichiara di esercitare la professione in una **forma aggregata** (associata, societaria, condivisa o altra forma aggregata). Tale percentuale subisce un vero e proprio balzo in avanti passando dal 38,5% del 2018 al 51,6% del 2025. In particolare, chi esercita in uno studio associato o in una Stp sale dal 21,9% al 29,4%. L’incremento maggiore riguarda i professionisti che dichiarano di esercitare la professione nell’ambito di Stp, la cui percentuale passa dal 2,2 al 6,7%, mentre per gli studi associati la stessa percentuale sale dal 19,7 al 22,7%.

Per contro, si registra un calo significativo di chi esercita in uno **studio individuale** con la relativa percentuale che passa dal 61,4 al 48,4%, ben tredici punti percentuali in meno. Da registrare anche un aumento importante di chi esercita in uno **studio condiviso** (dal 14 al 20,2%), definito come condivisione delle spese e/o dei mezzi impiegati nell’attività professionale pur essendo composto formalmente da professionisti individuali.

La tendenza all’aggregazione professionale, molto evidente nel trend di crescita delle **Stp**, non è esclusivamente concentrata in questa forma, ma coinvolge anche quei professionisti che anziché associarsi o entrare in società si limitano a collaborare con studi associati e/o Stp. Osservando la posizione che il singolo professionista occupa nello studio, dalla ricerca emerge che, mentre la figura del socio di Stp aumenta di 2,8 punti percentuali, portandosi al 4,9%, quella di



collaboratore (con partita iva) sale di 3,6 punti, portandosi all'11,8%, mentre quella di associato subisce addirittura un calo di 0,8 punti fermandosi al 15%. In questo modo, i professionisti che occupano la posizione di associato o di socio risultano pari al 19,9%, in crescita di 2 punti percentuali (erano il 17,9%).

Altro dato chiave sull'evoluzione della professione in termini di aggregazione professionale è la distribuzione degli studi per **classi di addetti**. I dati sulla variabile dimensionale sono chiari nell'indicare una tendenza molto forte ed evidente in direzione dell'aumento della dimensione degli studi professionali. Gli studi fino a cinque addetti, rispetto al 2018, si riducono del 10,7%, mentre della stessa misura è l'incremento degli studi con più di cinque addetti. In particolare, gli studi mono addetto si riducono del 4,5%, passando dal 29,5 al 25%. Gli studi con più di dieci addetti passano dall'11,2 al 18,9%.

Inoltre, gli **studi senza dipendenti** si riducono di 6,8 punti percentuali, passando dal 41,1% al 34,3%. Quelli con più di cinque dipendenti passano dal 12 al 20,3%.

Resta stabile, invece, la quota di **studi senza praticanti**, ferma al 79%. Gli studi con più di dieci praticanti diminuiscono dell'1%, scendendo all'1%.

Stessa tendenza anche per quanto riguarda il **fatturato**. Gli studi con un fatturato inferiore a 100 mila euro passano dal 48,5 al 35,1% facendo registrare un calo del 13,4%, mentre gli studi con un fatturato superiore a 500 mila euro passano dal 13,8% al 24,7%.

Infine, a completamento dell'analisi dei dati **sull'evoluzione della professione** in termini di aggregazione, è importante menzionare anche il dato relativo alla specializzazione degli studi professionali. A dimostrazione, infatti, che l'aggregazione si evolve di pari passo con la specializzazione, i dati indicano molto chiaramente come nel tempo gli **studi fortemente dipendenti dalla contabilità e dai dichiarativi fiscali** si riducono di 3,6 punti percentuali passando dal 30,9% al 27,3%, mentre gli studi che **non si occupano di contabilità e dichiarativi** se non in



misura marginale crescono dell'1,7%, passando dal 12,4 al 14,1%. La parte **intermedia**, rappresentata dagli studi che combinano contabilità e dichiarativi con attività specialistiche, cresce dello 1,9% salendo al 58,6%.

Formazione commercialisti, pubblicato il nuovo regolamento

Il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dal Ministro della Giustizia lo scorso 25 settembre, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero n.19 del 15 ottobre 2025.

Il Regolamento, che sostituisce integralmente il testo precedente, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, ad **eccezione** delle disposizioni contenute negli articoli:

- 11 (“Autorizzazioni ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti”) e
- 16 (“Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari”), che si applicano già a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

In particolare, l'articolo 16 introduce disposizioni di maggior favore per gli iscritti, consentendo l'acquisizione dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento di attività formative particolari con limitazioni su base triennale anziché annuale. Tale previsione, immediatamente operativa, consente di applicare fin da subito le nuove modalità di computo dei crediti nell'ambito del triennio formativo in corso. Le restanti disposizioni del Regolamento, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, introducono una serie di **novità** volte a rendere la formazione professionale continua più coerente con l'evoluzione normativa.

Tra le **principali modifiche** si segnalano:

- articolo 2 – precisazione che i soggetti autorizzati sono tenuti al versamento degli importi al CN di cui all'articolo 13, comma 3, anche in caso di eventi formativi



realizzati in cooperazione/ convenzione/collaborazione con gli Ordini territoriali, al fine di scoraggiare comportamenti elusivi;

– articolo 5 – inserimento dei crediti formativi obbligatori nella materia delle “**pari opportunità**”, in coerenza con i principi di uguaglianza e inclusione promossi dall’ordinamento;

– articolo 6 – esclusione dell’obbligo formativo per gli iscritti che abbiano o **compiano 65** anni nel triennio formativo;

– articolo 7 – aggiornamento della disciplina dell’equipollenza, per adeguarla alle più recenti novità normative;

– articolo 8 – introduzione di una nuova causa di esonero per favorire la **conciliazione vita-lavoro e il sostegno alla genitorialità**, con la previsione di una riduzione complessiva di 45 crediti formativi da fruire tra il compimento del primo e il sesto anno di età del figlio, da parte di uno o entrambi i genitori;

– articolo 9 – rafforzamento del potere di vigilanza del Consiglio Nazionale, con la possibilità di richiedere copia degli attestati e della documentazione attestante l’effettiva partecipazione agli eventi formativi;

– Allegato 1 – aggiornamento e riformulazione dell’elenco delle materie che dovranno essere trattate nello svolgimento delle attività formative.

La riforma della professione di dottore commercialista - Dlgs 139/2005

La riforma della professione di dottore commercialista - su cui il Consiglio dei ministri ha avviato l’iter con la finale approvazione del disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti ed esperti contabili - è frutto di un confronto all’interno della categoria.

La Cassa dottori commercialisti e Cassa ragionieri rilasciarono pareri opposti sulla riforma della categoria. Dopo il rinvio deciso in Consiglio dei ministri Cassa dottori, attraverso un comunicato, avallò la necessità della riforma. A 20 anni dal varo del



Dlgs 139 - scrive l'ente guidato da Ferdinando Boccia - un aggiornamento dell'ordinamento professionale è nella mission naturale del Consiglio nazionale che è quella di valorizzare il ruolo dei professionisti, agevolando l'ingresso dei giovani.

Sull'altro fronte Cassa ragionieri. Per il presidente Luigi Pagliuca la riforma mette l'ente di previdenza degli iscritti alla sezione B dell'Albo, a rischio default. Un allarme lanciato rispetto al quale il Consiglio nazionale ripose nel merito.

L'oggetto del contendere riguarda la possibilità degli iscritti alla **sezione A** dell'Albo di fare i 18 mesi di tirocinio nel corso del biennio professionalizzante così da anticiparne l'ingresso nel mondo del lavoro. Per gli iscritti alla **sezione B** il tirocinio durante gli studi rimane, invece, di sei mesi. Il Consiglio nazionale, attraverso un comunicato, nel definire le accuse del presidente Pagliuca prive di fondamento e pretestuose, ha sottolineato che la riforma vuole favorire l'occupazione giovanile e spiegato che gli iscritti alla sezione B non possono svolgere l'intero tirocinio contestualmente agli studi per una ragione tecnica: al momento dell'avvio non hanno ancora conseguito la laurea triennale, requisito minimo per l'iscrizione. La risposta di Pagliuca, che chiese al Consiglio nazionale di indicare quali sono le norme contenute nel "riordino" che incentivano lo sviluppo della sezione B, oltre a sollevare dubbi di incostituzionalità sulle disposizioni relative al sistema elettorale.

Un appello a rivedere il testo di modifica del Dlgs 139 arriva anche dalla presidente dell'Ordine di Milano Marcella Caradonna: «Il testo della nostra riforma - spiegò - andrebbe coordinato con il Ddl, approvato in Cdm, che riordina le altre professioni ordinistiche. Quest'ultimo prevede, per esempio, l'esclusione degli Ordini dalla normativa del Codice degli appalti, una previsione - sottolinea Caradonna - che non appare nel testo di riforma dei commercialisti creando un'inspiegabile disomogeneità fra ordinamenti di fatto simili».



Sui principi si è raggiunta infine una condivisione maggioritaria, sulle variazioni da apportare al Dlgs 139/2005. Al termine di questo percorso, il Consiglio nazionale ha approvato il testo.

Il consenso alla riforma

L'elenco degli Ordini

Agrigento, Ancona; Aosta, Ascoli Piceno, Barcellona Pozzo di Gotto, Bari; Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Busto Arsizio, Caltagirone, Caltanissetta, Caserta, Cassino, Castrovillari, Catanzaro, Como, Cosenza, Crotone, Enna,

Fermo, Ferrara, Forlì, Gela, Genova, Gorizia, Grosseto, Lamezia Terme, Lanciano, Lecce, Locri, Lucca, Macerata e Camerino, Mantova, Marsala, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Monza, Napoli, Napoli Nord, Nocera Inferiore, Nola, Novara, Padova, Palermo, Palmi, Paola, Parma, Patti, Perugia, Pesaro, Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa,

Pordenone, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Siracusa, Torre Annunziata, Trani, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vasto, Velletri, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo

CNPADC e Pre-Cassa - la preiscrizione alla Cassa per i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 all'articolo 18, comma 12 (conversione in L. n. 111 del 15-7-2011), norma interpretativa dell'art. 2, comma 26 della Legge n. 335/95 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prevede, in particolare, che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il soggetto che produce reddito da lavoro autonomo e che non è tenuto al versamento presso altra cassa professionale obbligatoria è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata dell'INPS, ai fini della estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La preiscrizione alla Cassa per i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:

- è un istituto introdotto dalla Cassa Commercialisti prima e dalla Cassa Ragionieri poi che consente ai tirocinanti medesimi di preiscriversi alla Cassa ancora prima dell'iscrizione all'albo, durante il periodo di pratica obbligatoria



(tirocinio) da svolgersi in preparazione dell'Esame di Stato di abilitazione professionale;

- i tirocinanti possono iniziare a versare i propri contributi alla Cassa professionale alla quale si iscriveranno al termine del proprio percorso di abilitazione professionale, evitando quindi di disperdere i relativi contributi;
- i tirocinanti iniziano a maturare l'anzianità contributiva e ad accumulare il montante contributivo sul quale verrà calcolata la futura pensione;
- per i tirocinanti prevede il pagamento di una somma fissa annuale, che il tirocinante sceglie di pagare sulla base di tre "livelli proposti".

Ora, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5182/2025 (ricorso n. 4213/2023) del 13-6-2025, ha deciso sull'annosa controversia tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) e i Ministeri vigilanti avente ad oggetto l'obbligatorietà dell'iscrizione dei tirocinanti dotati di partita IVA. L'appello della Cassa contro il diniego ministeriale alle modifiche statutarie è stato respinto, confermando la sentenza del TAR Lazio.

Le motivazioni

Le ragioni sono a mia considerazione intuitivamente semplici. La legge 100/1963 istitutiva della Cnpadc prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione dei soli «dottori commercialisti iscritti nell'albo professionale, che esercitano la libera professione» (articolo 2, non abrogato dall'articolo 23 della legge 1140/1970).

Di conseguenza il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5182, ha bocciato il ricorso presentato dalla Cassa contro la sentenza del Tar che aveva ritenuto legittimo il diniego ministeriale di approvazione di quelle modificazioni statutarie. Sulla falsariga di questa sentenza, **i tirocinanti dottori commercialisti con partita Iva** e coloro che, compiuto il tirocinio, svolgono un'attività di lavoro autonomo equiparabile a quelle del dottore commercialista, non devono versare i contributi



alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Cnpadc); obbligo peraltro previsto dalla modifica dello statuto della Cassa stessa. Anche se le ragioni sotto l'aspetto legale a mia valutazione sono apparenti (a scapito della ns Cassa che i.p. a mia opinione doveva intervenire a livello legislativo), in quanto la legge 100/1963 istitutiva della Cnpadc prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione dei soli «dottori commercialisti iscritti nell'albo professionale, che esercitano la libera professione» (articolo 2, non abrogato dall'articolo 23 della legge 1140/1970) costituisce una fonte normativa primaria (come la legge) che non può essere superata, derogata o modificata da uno statuto di una cassa previdenziale privata, la cui autonomia gestionale non può spingersi a offrire un diverso inquadramento previdenziale dei tirocinanti, tale da sottrarli all'iscrizione e alla contribuzione alla gestione separata dell'Inps.

Per **ulteriori approfondimenti** e considerazioni parzialmente diverse, si rinvia anche alla modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza A.C. 1823 (Dossier n° 324 - Schede di lettura 28 luglio 2020), nonché alla recente sentenza n. 6898/2025 del 18/09/2025 del Tribunale di Milano, Sez. lavoro.

Considerazioni di fine mandato / Legge delega per la riforma ordinamentale

Dobbiamo portare avanti con orgoglio la ns professione, l'orgoglio di appartenere ad un segmento socio-economico di particolare importanza e valore.

I COMMERCIALISTI non sono solo tecnici dei numeri. Siamo la colonna portante del sistema produttivo, a fianco di chi lavora, investe, rischia.

Nel tracciare un bilancio della ns consiliatura devo addurre che il **lavoro fatto in questi anni è stato corale**, un'azione, **un'opera collettiva, unanime e concordata**.

Nessun risultato nasce dal caso. Tutto è frutto di una visione condivisa, di un



lavoro di squadra, che passa dal Consiglio, dalle Commissioni e anche dai singoli Colleghi che con passione e dedizione hanno creduto nel valore della nostra istituzione. Con unità e visione condivisa, si possono ottenere risultati tangibili e riconoscimenti reali e quando un percorso è avviato e funziona, si consolida.

Nella ns legislatura, l'attività primaria svolta dall'Ordine era **quella istituzionale**, che consiste principalmente nella tenuta dell'Albo e del Registro del Tirocinio e, in modo autonomo, la funzione disciplinare svolta dal Consiglio di disciplina. Unitamente all'attività propria, il cui dettato normativo è tracciato nel Dlgs. 139/2005, nel corso del tempo sono continuamente proliferati gli adempimenti a carico dell'Ordine in conseguenza della natura di Ente Pubblico non Economico. Ora la prospettata riforma dell'ordinamento della nostra professione è un passaggio estremamente significativo per la nostra categoria. Proprio l'importanza di questo passaggio presupporrebbe un approccio serio e responsabile, evitando posizioni strumentali e condizionate da probabili interessi elettorali, e se fosse così, anteposti a quelli istituzionali.

ORDINI TERRITORIALI

La **legge delega con specifico** riferimento alle modifiche da apportare alla disciplina **degli Ordini territoriali** prevede:

- la riduzione dell'anzianità di iscrizione all'albo per l'assunzione della carica elettiva di Consigliere dell'Ordine;
- l'introduzione di disposizioni volte a valorizzare l'equilibrio generazionale e che garantiscano la parità di genere per l'accesso alla carica di Consigliere dell'Ordine;
- la revisione delle modalità operative per lo svolgimento delle elezioni, prevedendo il voto telematico a distanza, secondo forme che garantiscano



l'uniformità delle procedure nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di voto;

- la revisione della composizione dei Consigli degli ordini territoriali prevedendo una soglia di preferenze minime per la nomina dei componenti della minoranza all'interno del Consiglio dell'Ordine;
- la conferma della durata del mandato in 4 anni e della disciplina del limite dei due mandati consecutivi, introducendo disposizioni che consentano di razionalizzare tale disciplina in relazione alle peculiarità del sistema elettorale dei Consigli degli Ordini;
- la revisione e la razionalizzazione della disciplina delle cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio dell'Ordine e dei motivi di decadenza e di sospensione dalla carica di consigliere territoriale;
- la revisione delle classi dimensionali degli Ordini al fine di tener conto della complessità gestionale in relazione al numero degli iscritti, senza in alcun modo prevedere la soppressione degli Ordini attuali indipendentemente dalle dimensioni;
- che le novità introdotte nella disciplina dell'elezione dei Consigli degli Ordini si applicheranno a decorrere dalle elezioni successive alla scadenza della consiliatura in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato.

TIROCINIO

«q) revisione della disciplina del tirocinio per l'iscrizione nelle Sezioni A e B dell'Albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile prevedendone anche lo svolgimento interamente durante il corso di studi universitari, così da ridurre i tempi per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione e incentivare le nuove generazioni all'esercizio della stessa;»



Per rendere più attrattiva la professione per i giovani, semplificare e ridurre i tempi di accesso all'esercizio della stessa è importante la previsione che consente di svolgere 18 mesi di tirocinio interamente durante il corso di studi universitari. L'iniziale previsione di consentire solo il totale svolgimento del tirocinio durante il percorso di studi magistrali teneva conto delle conoscenze di base acquisite durante il corso di laurea triennale e rispecchiava il modello già proposto con il DPR 137/2012 che consente ai laureati triennali di svolgere solo 6 mesi di tirocinio nel corso dell'ultimo anno del corso di laurea triennale. Solo un'adeguata conoscenza di base consente di cogliere e di valorizzare un'opportunità, che altrimenti rischia di non essere colta o di produrre un carico eccessivo su quanti saranno chiamati a svolgere contemporaneamente il tirocinio e studi universitari senza avere gli strumenti adeguati.

CONSIGLIO NAZIONALE

La legge delega con specifico riferimento alle modifiche da apportare alla disciplina del Consiglio Nazionale prevede:

- la riduzione dell'anzianità di iscrizione all'albo per l'assunzione della carica elettiva di Consigliere nazionale;
- l'introduzione di disposizioni volte a valorizzare l'equilibrio generazionale e che garantiscano la parità di genere per l'accesso alle cariche elettive per l'accesso alla carica di consigliere nazionale;
- la revisione delle modalità operative per lo svolgimento delle elezioni, prevedendo il voto telematico a distanza, secondo forme che garantiscano l'uniformità delle procedure nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di voto;
- la conferma della durata del mandato in 4 anni e della disciplina del limite dei due mandati consecutivi, introducendo disposizioni che consentano di



razionalizzare tale disciplina in relazione alle peculiarità del sistema elettorale del Consiglio Nazionale;

- che le novità introdotte nella disciplina dell'elezione del Consiglio Nazionale si applicheranno a decorrere dalle elezioni successive alla scadenza della consiliatura in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato;
- la revisione e la razionalizzazione della disciplina delle cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio Nazionale e dei motivi di decadenza e di sospensione dalla carica di Consigliere nazionale.

Trasparenza, Comunicazione, Tutela della Professione

Nel 2025 proseguiva:

- la costante e continuativa presenza e partecipazione negli incontri istituzionali e nei vari tavoli di lavoro;
- la gestione nello spirito della condivisione del maggior numero possibile d'informazioni con i propri Iscritti, attraverso il sito web, le newsletter, per assicurare agli iscritti un continuo aggiornamento;
- il dialogo con i *mass media* per avvalorare le principali iniziative istituzionali della categoria e gli interventi sui temi d'attualità economica e fiscale;
- con lo stesso spirito di collaborazione e di coinvolgimento, i rapporti con tutti i Sindacati di categoria ed i.p. con l'UGDCEC;
- con i vertici della categoria nazionale ed i.p. col Presidente nazionale dott. Elbano de Nuccio proseguirà il dialogo costruttivo.

Quindi nel 2025 abbiamo cercato di promuovere le **relazioni Istituzionali** con gli Enti, le istituzioni e le principali organizzazioni economico-finanziarie del territorio. Il Consiglio, attraverso l'organizzazione delle deleghe e degli incarichi, si era disponibile a presidiare i tavoli tecnici di lavoro, garantendo così il dialogo



con le Istituzioni del territorio. Le principali interlocuzioni riguardavano: Provincia, Tribunale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Commissione Tributarie Provinciali, CCIAA, INPS, INAIL, Prefettura, l'Università e le diverse Autorità nonché le principali Associazioni economico-sociali.

Altri fronti sui quali tenere alta l'attenzione sono la lotta all'abusivismo professionale, la battaglia in difesa dei nostri iscritti.

Il futuro della professione sembra passare sempre di più dalle aggregazioni, anche multidisciplinari. Il modello di aggregazione va scelto in base al servizio che si vuole dare, deve essere snello e flessibile per potersi adattare ai cambiamenti e quando obsoleto va cambiato; nel caso di reti tra professionisti la gestione va affidata a figure professionali con competenze specifiche manageriali.

Formazione Professionale Continua

Sulla falsariga della valutazione degli eventi trascorsi e quelli indispensabili per il futuro, consentiva alla ns. cooperativa Koinè sotto l'egida della Commissione Formazione Continua di proporre eventi formativi aderenti alle necessità ed alle nostre esigenze di aggiornamento, offrendone, quanto più possibile un elevato numero di eventi gratuiti e di qualità, per coprire il target formativo.

Rapporti con futuri Professionisti - Collaboratori

Con un'attività di dialogo aperta e di rappresentanza della categoria, sia a livello di rapporti con l'Università, che attraverso altre iniziative tra cui, ad esempio, la visiva presenza nelle scuole, permetteva di promuovere maggiormente la nostra professione tra i giovani.

Struttura organizzativa dell'ODCEC



Grazie alla ns. preparatissima Segretaria e la proficua collaborazione con Koinè, si garantiva anche per il 2025 un sistema organizzativo adeguato dell'ODCEC, benché in presenza di una dotazione organica minima ed in transizione.

Il nuovo Consiglio dovrà valutare la necessità di un ulteriore rafforzamento della segreteria dell'Ordine per garantire un adeguato assetto *pro futuro*, anche allo scopo di mantenere gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi.

Commissioni

Ringrazio tutte le Colleghe e i Colleghi, che si sono impegnati per il buon funzionamento delle Commissioni, partecipando attivamente alla vita dell'Ordine attivandosi con spirito di servizio, per l'organizzazione e gestione delle attività senza impatto sul bilancio.

Consiglio di Disciplina

Un ringraziamento ai Componenti per lo svolgimento del delicato ruolo, in linea con le esigenze e le problematiche tipiche di questa attività; essi operavano *ex lege* in assoluta autonomia e indipendenza.

Le Casse di Previdenza e le Associazioni di Colleghi

Sul fronte del rapporto con le Casse di Previdenza ed Assistenza, il Consiglio era sempre pronto a confrontarsi sulle problematiche e aspettative previdenziali degli iscritti attraverso la fattiva collaborazione dei delegati territoriali dott. Mattia Pozzati per CDC e rag. Paolo Sartor per CNPR.

Koinè la nostra cooperativa



Infine, due parole su Koinè che organizzava i corsi che ci consentivano di maturare i crediti formativi, quindi competenze professionali, in tutte le aree previste: a parte la refusione delle spese per gli eventi gratuiti che, come Ordine, abbiamo organizzato, per il resto non aveva alcuna incidenza economica sul bilancio dell'Ordine, in quanto, come succedeva da diversi anni, è una struttura autonoma, funzionante a sé stante.

Ringrazio il dott. Adami e la validissima collaboratrice signora Anita per il loro costante ed indispensabile contributo.

..*

Ringrazio infine tutti i presenti e coloro che si sono collegati da remoto, per l'attenzione e la pazienza e Vi invito ad approvare – dopo aver ascoltato le relazioni del Tesoriere dott. Dieter **Plaschke** e del Revisore unico, rag. Stefano **Seppi** – il bilancio preventivo 2026, già da noi approvato nella seduta di consiglio dello scorso 10 novembre, redatto in base ai preconsuntivi e sulle ipotesi che rispecchiano le politiche gestionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano, sulla falsariga di riservare comunque margine di manovra all'eleggendo nuovo Consiglio, qualora ritenuto da esso necessario.

Bolzano, 14 novembre 2025

Presidente

Dott. Karl FLORIAN

